

SCHEMA TECNICA

INTEGRAZIONE ALLA BOLLETTA 2.0: ULTERIORE MAGGIORE TRASPARENZA E SISTEMATIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITÀ.

637/2022/R/com (*)

Con la delibera 637/2022/R/com, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dispone la revisione della regolazione della Bolletta 2.0 al fine di aumentare ulteriormente la trasparenza delle bollette dei clienti finali dell'energia elettrica, di incrementare la reperibilità del documento degli elementi di dettaglio e definire nuove misure volte alla razionalizzazione e sistematizzazione delle comunicazioni dell'Autorità.

Il provvedimento, più nello specifico, dispone la revisione della regolazione della Bolletta 2.0, in ordine a:

- la revisione della regolazione in tema di messa a disposizione degli elementi di dettaglio (ED) ai clienti finali;
- l'introduzione dell'obbligo di riportare negli ED, gli importi fatturati a copertura degli oneri generali di sistema (di seguito: OGdS) disaggregati nelle componenti tariffarie ASOS e ARIM;
- l'introduzione di criteri che permettano una maggiore sistematizzazione delle comunicazioni dell'Autorità;
- l'inserimento di una specifica comunicazione ai clienti finali in attuazione del punto 1.1, lettera a) dell'Allegato 1 del d.lgs. 210 del 2021 di recepimento della Direttiva 2019/944/CE;
- l'adeguamento della regolazione in tema di lettura ricondotta.

In particolare, il provvedimento, dando seguito alla consultazione 441/2022/R/com, stabilisce quanto segue:

Revisione della regolazione in tema di messa a disposizione degli ED:

- al fine di aumentare la consapevolezza dei clienti finali sugli importi pagati, di ampliare la reperibilità degli ED attraverso l'obbligo di messa a disposizione di questi ultimi in formato digitale per tutti i clienti finali mediante un canale digitale individuato dal venditore, ad integrazione delle modalità definite dalla vigente regolazione;
- di confermare, come misura complementare, l'opportunità di rendere il cliente finale edotto circa le modalità di messa a disposizione degli ED tramite un apposito messaggio informativo da inserire all'interno della bolletta sintetica;
- di confermare, in ragione dell'importanza che riveste la Guida alla lettura, l'opportunità di richiamarne l'attenzione all'interno della bolletta sintetica, prevedendo l'inserimento di un messaggio informativo che illustra le modalità per prendere visione della Guida;
- che le previsioni descritte sopra dovranno essere implementate non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data del 1° aprile 2023.

Introduzione dell'obbligo di riportare negli ED gli importi fatturati a copertura degli OGdS disaggregati nelle componenti tariffarie ASOS e ARIM

- l'obbligo di riportare negli "Elementi di Dettaglio" gli importi fatturati relativi alle componenti tariffarie ASOS e ARIM a copertura degli OGdS in maniera disaggregata in coerenza con la struttura tariffaria definita per ciascuna delle tipologie di contratto definite ai sensi della deliberazione 481/2017/R/com. In particolare, gli ED oltre a riportare l'indicazione dei prezzi unitari e le quantità cui sono applicati relativamente all'importo complessivo, devono riportare anche la disaggregazione di tali importi, nelle singole componenti tariffarie a copertura degli OGdS relativamente al settore dell'energia elettrica, che saranno indicate negli ED come "componente ASOS a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e da cogenerazione" e "componente ARIM a copertura di altri oneri relativi ad attività di interesse generale";
- che le revisioni di cui sopra si applicano a tutti i clienti finali a decorrere dalla prima bolletta emessa successivamente dalla data del 1° aprile 2023.

Sistematizzazione delle comunicazioni dell’Autorità in bolletta

- l’obbligo in capo al venditore di predisporre all’interno della bolletta sintetica, un apposito “*spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente*” in cui saranno ricomprese esclusivamente le comunicazioni definite dall’Autorità ai sensi del comma 10.3, lettera b) della Bolletta 2.0 e riportate nel corrispondente registro pubblicato sul sito della medesima Autorità. Non potranno essere inserite in tale spazio comunicazioni diverse da quelle riportate nel registro in parola.
- che al fine di agevolare l’attività degli esercenti e dei venditori nell’includere comunicazioni sempre aggiornate, utili e rilevanti in ciascuna bolletta per tutti i clienti finali, sul sito *internet* dell’ARERA sarà inserita un’apposita pagina dedicata a: 1) il registro proprie comunicazioni di cui sopra; 2) un secondo registro in cui saranno ricompresi gli ulteriori obblighi informativi in capo al venditore, diversi dalle comunicazioni di cui sopra che, in quanto tale, non potranno essere ricompresi all’interno dello “spazio riservato” in bolletta; questa previsione si applica a tutti i clienti finali non oltre la prima bolletta emessa successivamente alla data dell’1 luglio 2023.

Inserimento di una specifica comunicazione ai clienti finali in attuazione del punto 1.1, lettera a) dell’Allegato 1 del d.lgs. 210 del 2021 di recepimento della Direttiva 2019/944/CE

- in relazione alla disposizione di cui al punto 1.1, lettera a) dell’Allegato 1 del d.lgs. 210/21, di prevedere tra le comunicazioni ricomprese nell’apposito “spazio riservato” una volta, nonché nella prima bolletta successiva alla stipula di un nuovo contratto a decorrere dalle bollette emesse nei confronti dei clienti finali di energia elettrica dal 1° luglio 2023, l’inserimento in bolletta della seguente comunicazione: “*Tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non indicati tra gli importi fatturati in bolletta*”.

Adeguamento della regolazione in tema di lettura ricondotta

- di introdurre, al fine di rendere univocamente noto al cliente finale l’eventuale utilizzo della lettura ricondotta, la definizione di quest’ultima nella regolazione della Bolletta 2.0, nonché nel Glossario anche al fine di prevedere che queste tipologie di letture possano concorrere, insieme alle letture rilevate e alle autoletture alla formazione dei consumi effettivi.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento